



LEGGE REGIONALE

"Legge regionale 19.6.1993, n.9 concernente 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e pluriennale 1993-95'. Riesame delle disposizioni di legge coinvolte dal rinvio del Governo della Repubblica".



LEGGE REGIONALE

"Legge regionale 19.6.1993, n.9 concernente 'Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1993 e pluriennale 1993-95'. Riesame delle disposizioni di legge coinvolte dal rinvio del Governo della Repubblica".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

ART. 1

(Mutuo per il risanamento della situazione debitoria della Regione al
31.12.1990. Enti finanziatori)

1. Il secondo e terzo comma dell'art. 15 della l.r. 19.6.1993, n. 9 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

" Al finanziamento della spesa autorizzata dal 1° comma del presente articolo, per l'ammontare complessivo di lire 1.429.108.985.480, si provvede mediante la contrazione di mutuo con gli Enti finanziatori individuati dall'art. 20 della legge 19 marzo 1993, n. 68. La Regione attiva le procedure di contrazione del mutuo nell'ambito delle vigenti disposizioni ai sensi dell'art. 20 della 19.3.1993, n. 68.



Gli oneri relativi alle quote di ammortamento di capitale ed interessi del mutuo di cui al precedente comma trovano copertura sul bilancio per l'esercizio finanziario 1994".

ART. 2

(Riordino dei servizi sanitari)

1. Entro il 31 ottobre 1993 il Consiglio regionale approva il piano di riordino dei servizi sanitari in attuazione dell'art. 4 della legge 30.12.1991, n. 412.
2. Il piano di riordino di cui al primo comma stabilisce i limiti del convenzionamento con le strutture ed i presidi privati nonché della relativa spesa.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del piano di riordino di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, in esecuzione delle prescrizioni del piano, provvede al deconvenzionamento con le istituzioni private per la riabilitazione e con le case di cura private.
4. Entro trenta giorni dalla data del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma precedente, le unità sanitarie locali provvedono al riconvenzionamento secondo i fabbisogni ed i criteri fissati dal Consiglio regionale.
5. Dalla data del riconvenzionamento, ferma la competenza della Giunta regionale a determinare le diarie di degenza, sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio regionale, nel quadro della normativa statale e regionale, nonché la competenza generale in materia di controlli, le unità sanitarie locali nel cui ambito sono ubicati i presidi e le strutture con il maggior numero di posti-letto delle



istituzioni private di riabilitazione, convenzionate a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delle case di cura private e degli ospedali classificati ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, convenzionati rispettivamente a norma degli articoli 41 e 44 della citata legge n. 833 del 23.12.1978, subentrano nella titolarità dei rapporti convenzionali ed esercitano la vigilanza sulle istituzioni di riabilitazione, sulle case di cura private e sui presidi degli ospedali classificati suindicati, nonché il controllo sull'attività e sulla contabilizzazione delle prestazioni ed i relativi pagamenti.

6. Sono attribuiti alle unità sanitarie locali, a decorrere dalla stessa data, i pagamenti delle prestazioni e dei ricoveri e le funzioni concernenti l'assistenza riabilitativa resa da istituzioni private convenzionate a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ubicate in territorio extraregionale.

7. Sono abrogati, alla data dell'effettivo trasferimento alle unità sanitarie locali delle funzioni richiamate nel presente articolo:

a) l'art. 8 della l.r. 18.1.1986, n.2, nel testo sostituito dall'art. 1 della l.r. 17.1.1988, n.1, nella parte in cui prescrive che la Regione corrisponde le rette alle istituzioni riabilitative private convenzionate fino all'approvazione della normativa prevista al terzo comma dell'art. 6 della medesima l.r. 18.1.1986, n.2, nonché l'art. 9, comma secondo, della l.r. 11.2.1988, n. 6;

b) l'art. 4, secondo comma, della l.r. 7.1.1984, n. 2, nonché il primo comma dell'art. 11 della l.r. 30.5.1985, n. 51, nella parte in cui prevedono la competenza della Giunta regionale e, per gli accenti mensili, dell'Assessore alla sanità, alla liquidazione e al pagamento delle quote trimestrali e delle contabilità mensili relative all'assistenza erogata tramite le case di cura private convenzionate;

c) l'art. 14, terzo comma, della l.r. 29.6.1992, n. 15, nella parte in cui prevede l'erogazione, con decreto del Presidente della Giunta



regionale o dell'Assessore alla sanità, se delegato, delle anticipazioni mensili e delle diarie determinate da corrispondere agli ospedali classificati dipendenti da enti ecclesiastici a norma dell'art. 8 dello schema di convenzione approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 luglio 1985;

d) l'art. 8 della l.r. 30.4.1990, n. 17, nonché l'art. 14, primo comma, della l.r. 29.6.1992, n. 15, nonché ogni norma in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.

ART.3

(Disposizioni per il risanamento aziendale nel trasporto pubblico locale)

1. L'art. 32 della l.r. 19.6.93, n. 9, non vistato dal Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, é sostituito dalla seguente norma:

" 1. La Regione promuove la mobilità del personale fra le aziende esercenti pubblico trasporto locale in attuazione della normativa statale vigente.

2. Le aziende pubbliche di trasporto destinatarie di contributi regionali di esercizio, entro il termine di 60 giorni, propongono all'approvazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 8.1.1992, n. 3, l'organico del personale dipendente.

3. Nelle aziende con più di 25 dipendenti, pubbliche o private, destinatarie di contributi di esercizio, i posti vacanti nelle varie qualifiche dovranno essere prioritariamente coperti con gli esuberi accertati in altre aziende di trasporto, anche con il ricorso alla riqualificazione. Alle stesse aziende é fatto divieto di assumere



unità lavorative senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale, che dovrà accertare l'impossibilità della copertura mediante il ricorso alla mobilità.

4. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma costituisce inadempienza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della l.r. 19.3.1982, n. 13⁴.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Cosimo Convertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Mario Annese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Sig. Raffaele Fitto - Ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to (dott. Renato Guaccero)



E' estratto del verbale della seduta del 30.06.1993 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Cosimo Convertino)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Mario Annese)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Sig. Raffaele Fitto - Ins. Giovanni Mastrangelo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO
F.to (dott. Renato Guaccero)